

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 08 del 28 novembre 2022.

Fringe Benefit 2022: le ultime novità

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 ha fornito i tanto attesi chiarimenti, normativi e operativi, in merito all’innalzamento, per il solo anno di imposta 2022, a 600 euro della soglia dei fringe benefit e della possibilità per i datori di lavoro, sempre nel limite di 600 euro, di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per le utenze domestiche.

A seguire, è stato pubblicato sulla **G.U. n. 270 del 18 novembre 2022, il D.L. 176 del 18 novembre 2022 - Decreto Aiuti-quater (rif. nostra Informativa n.7 del 25.11.2022)**, con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Nello specifico, l’articolo 3 c.10 - *modificando l’art. 12 del D.L. 115/2022*, prevede che, **limitatamente al periodo d’imposta 2022**, in deroga a quanto previsto **dall’articolo 51, comma 3, Tuir** non concorrono a formare il reddito:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,

entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Quindi per il solo anno 2022 il limite di esenzione viene innalzato da 600 euro a 3.000 euro.

Vediamo ora i chiarimenti forniti dall’Agenzia:

- i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro **anche ad personam** (e non solo a categorie omogenee di lavoratori);
- il fringe benefit **non** necessita di un accordo di secondo livello o di un regolamento aziendale e non è subordinato al raggiungimento di incrementi di produttività;

- solo per l'anno 2022 sono incluse, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, **anche** le somme erogate, o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche di servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale.
- **il limite massimo è stato innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro annui;**
- poiché rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai suoi familiari (art. 12 Tuir), possono essere pagate o rimborsate anche le bollette intestate a tali soggetti, a prescindere dalla sussistenza della residenza o domicilio dei familiari nella stessa abitazione;
- contrariamente a quanto ipotizzato precedentemente, la circolare in questione ha precisato che, **se i benefit corrisposti superano i 3.000 euro annui, tutta la somma andrà assoggettata a contribuzione e tassazione e non solo la cifra eccedente tale importo.**

A tal fine, è opportuno ricordare che rientrano nei benefit anche l'importo assoggettato per l'autovettura concessa in uso promiscuo, i buoni benzina (sono escluse per quest'anno le 200 euro previste dal Decreto Ucraina), ed altri eventuali benefits concessi o corrisposti ai dipendenti.

Il datore di lavoro nel caso del pagamento delle utenze è opportuno che acquisisca e conservi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per giustificare la somma spesa – e la sua inclusione nel limite di cui art. 51 comma 3, Tuir, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta ad altro datore di lavoro (*Lo scrivente Studio rimane a disposizione per l'eventuale dichiarazione*).

* * *

In aggiunta rimane in vigore, per il solo anno 2022, un altro provvedimento - Decreto Legge n.21 del 21.03.2022 - cosiddetto Decreto Ucraina, il quale ha previsto che i datori di lavoro possono erogare ai loro dipendenti buoni benzina esentasse per un importo fino a 200 euro.

* * *

In sintesi il **totale** dei **fringe benefit** per i lavoratori ammonta così ad **euro 3.200** per il solo **anno 2022**, di cui:

- euro 200** per buoni benzina,
- euro 3.000** per beni e servizi (*es. buoni benzina, buoni spesa, gift card, autovettura aziendale, alloggio concesso in locazione, prestiti aziendali, ecc..*) e somme destinate al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Si precisa inoltre che i **200 euro** (rif. punto a) sono destinati solo ai lavoratori dipendenti, mentre i **3.000 euro** (rif. punto b) potrebbero essere destinati, oltre che ai lavoratori dipendenti, **anche** ai percettori di

redditi assimilati al lavoro dipendente (come co.co.co., amministratori) da valutare comunque caso per caso con lo scrivente Studio.

Ricordiamo a tutti i Clienti, di comunicare allo scrivente Studio l'eventuale assegnazione di tali buoni carburante/acquisto di qualsiasi tipologia erogati nell'anno 2022, per poter compilare correttamente il Libro Unico del Lavoro (cedolino paga) dei dipendenti/amministratori/co.co.co.

Il nuovo limite di esenzione sarà in vigore solo fino al 31 dicembre 2022, e tornerà al valore originale di 258,23 euro il 1° gennaio dell'anno prossimo, salvo ulteriori interventi da parte del governo.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **www.studiosartoritn.it**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio